



PROTOCOLLO DI LEGALITA'

PREMESSO

che con Decreto Interministeriale del 14 marzo 2003, il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Giustizia ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disciplinato le procedure di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti industriali connessi alla realizzazione delle "grandi opere" per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, di attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

che l'art. 2 comma 2 della Legge 15 luglio 2009, n. 94, ha esteso l'ambito di applicazione di tale azione di monitoraggio a tutte le opere pubbliche, attraverso un ampliamento dei poteri del Prefetto di accesso ai cantieri, avvalendosi dei Gruppi Interforze di cui al Decreto Interministeriale in data 14 marzo 2003;

che il Ministero dell'Interno e l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato, tra l'altro, a conseguire, tramite le Prefetture, la promozione e la tutela della legalità e trasparenza nel settore degli appalti attraverso appositi "Protocolli di Legalità" tra Prefetture e Amministrazioni Pubbliche e/o soggetti privati interessati;

che l'esperienza, anche a livello territoriale, ha dimostrato che i protocolli di legalità assumono una valenza significativa nella capacità di anticipare la soglia delle verifiche e, di conseguenza, della prevenzione antimafia, in quanto in una logica inclusiva rafforzano la rete di monitoraggio e consentono di estendere i controlli a forniture e prestazioni di servizi altrimenti escluse dalle cautele antimafia;

che anche la direttiva adottata in materia, in data 23 giugno 2010, dal Ministro dell'Interno valorizza l'attuazione dei protocolli al fine di assicurare, nell'interesse anche delle stazioni appaltanti, dei contraenti generali e dei concessionari di opere pubbliche, il rispetto della legalità e difendere la realizzazione dell'opera da tentativi di infiltrazione mafiosa, attraverso una più intensa, costante collaborazione che abbia come obiettivo il contrasto dei tentativi di infiltrazione criminale, in un quadro di sicurezza pubblica garantita e partecipata;

che il Presidente della Regione Toscana, con ordinanza n.3974 del 5 novembre 2011 del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato nominato 'Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dalle avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio della provincia di Massa Carrara' ed è conseguentemente impegnato alla realizzazione di importanti

Hew

Gu

opere pubbliche che determinano, per volume d'investimento, complessità e durata dei lavori, un significativo impatto sul territorio di competenza;

RITENUTO

- che è volontà dei firmatari del presente Protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore dei pubblici appalti, interessanti la realizzazione di opere pubbliche, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa;
- che la rete di monitoraggio costituita al fine di prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nella realizzazione delle opere pubbliche è necessariamente una rete aperta alla successiva inclusione di altri soggetti in grado di contribuire alle esigenze prospettate;

PRESO ATTO CHE

- è istituito presso questa Prefettura - U.T.G di Massa Carrara il "Gruppo Interforze", di cui al decreto prefettizio n. 18013/Area 1, in data 08 ottobre 2009, con il compito di svolgere attività di monitoraggio, prevenzione e repressione di violazioni alle disposizioni che regolano i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture ed i rapporti di lavoro instaurati con le maestranze in materia di regolarità contributiva ed assicurativa, infortunistica e/o di malattie professionali;

TUTTO CIO' PREMESSO

la Prefettura di Massa Carrara ed il Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dalle avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio della provincia di Massa Carrara, di seguito indicato come "Commissario"


sottoscrivono il presente accordo:

ART.1

Clausole e condizioni atti di gara

Il Commissario si impegna ad adottare e ad inserire negli atti di gara e nei contratti con le imprese aggiudicatrici di appalti di lavori effettuati dallo stesso e dagli enti attuatori a seguito degli eventi di cui in premessa, clausole e condizioni idonee ad incrementare la sicurezza degli appalti e la trasparenza delle relative procedure, soprattutto per quanto concerne la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, curandone l'applicazione. Tali clausole saranno previste compatibilmente con la disciplina generale prevista dalla legge e con le disposizioni comunitarie in vigore per l'Italia.

In relazione a quanto sopra le parti concordano che, al fine di prevenire le infiltrazioni criminali, saranno acquisite informative antimafia ai sensi dell'art.10 DPR 252/1998 relativamente a tutte le imprese operanti nell'ambito degli appalti effettuati dal Commissario delegato e dagli enti attuatori, nelle ipotesi precisate all'articolo 2.



Il Commissario si impegna, altresì, a concordare l'inserimento negli atti di gara di clausole e condizioni che potranno in prosieguo essere suggerite dalla Prefettura.

Il Commissario si impegna sin d'ora a prevedere negli atti di gara:

- l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante - per il successivo inoltra alla Prefettura - l'elenco delle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte nell'appalto di lavori, ivi comprese quelle esercenti forniture e servizi ritenuti "*sensibili*" di cui all'Allegato I, lettera A) - che forma parte integrante del presente Protocollo - nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- clausole risolutive, da inserire nel contratto principale e nei contratti a valle, al fine di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale di qualsiasi ditta interessata all'appalto a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 252/1998, espletate dalla Prefettura ai sensi del presente protocollo;

In particolare, tali clausole dovranno prevedere che:

- qualora risultino a carico delle ditte, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la stazione appaltante non procederà alla stipula, approvazione o autorizzazione dei contratti o subcontratti;
- qualora, nelle more dell'acquisizione dell'informativa antimafia, si proceda alla stipula del contratto nello stesso sia prevista una clausola risolutiva, espressa al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del contratto di appalto a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 252/1998,
- in considerazione della necessità di effettuare con urgenza i lavori di ricostruzione, le Parti danno atto che sarà possibile procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto. I contratti e i sub-contratti stipulati, approvati o autorizzati dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito positivo. La stazione appaltante effettuerà senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'approvazione o l'autorizzazione. Nel bando dovrà essere inserita la previsione di tale effetto risolutivo;
- qualora, successivamente alla sottoscrizione dei contratti o subcontratti, vengano disposte dal Prefetto, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo, i relativi contratti o sub-contratti, tenuto conto dello stato dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento potranno essere immediatamente risolti;
- ulteriori clausole con le quali le stazioni appaltanti, ai fini del *gradimento* dell'impresa affidataria o sub affidataria di lavori o di forniture, si riservano la facoltà di risolvere o di far risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale in presenza di elementi informativi riconducibili alle c.d. *informazioni supplementari atipiche* - di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726; la previsione di tale possibile effetto risolutivo del contratto o di revoca di eventuali autorizzazioni al subcontratto, riguardante anche le prestazioni di servizi e forniture di cui al citato allegato 1, lett. A) indipendentemente dalle relative fattispecie negoziali, dovrà essere inserita anche negli atti di gara;

Pen.

Alleg.


- l'invito alle ditte concorrenti di indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d'iscrizione all'INPS (matricola), INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), Casse Edili o altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, e l'obbligo di fornire tali dati anche per le imprese subappaltatrici in fase di richiesta di autorizzazione al subappalto;
- l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di tenere costantemente aggiornato e disponibile, a richiesta, l'elenco nominativo del personale, a qualsiasi titolo operante presso il cantiere;
- un espresso riferimento, nei contratti di appalto, a tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo a carico dell'impresa aggiudicataria e di tutte le imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori o a servizi e forniture di cui al citato Allegato 1, lettera A).

I contratti dovranno inoltre prevedere penali contrattuali, correlate al valore del contratto, da applicare ai soggetti che abbiano omesso le comunicazioni preventive, previste dall'art.118 del D.Lgs 163/2006 (Codice appalti), dei dati relativi alle imprese comunque coinvolte nei lavori, oltre ad una penale nel caso in cui, relativamente ai subappalti, emergessero tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero nelle ipotesi riconducibili alla c.d. informazione tipica.

Negli atti di gara e nel contratto di appalto verrà, inoltre, introdotta la clausola secondo la quale l'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera; negli atti di gara di gara sarà altresì specificato che tutti i contratti di subappalto ed i subcontratti dovranno recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice potrà determinare la risoluzione del contratto - oltre alle ulteriori conseguenze previste dall'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006, come modificato dall'art. 2, comma 19.

L'Allegato n. 2 al presente Protocollo riporta le dichiarazioni che la stazione appaltante dovrà acquisire da ciascuna impresa, a cui intenderà affidare l'esecuzione dei lavori o di cui intenderà avvalersi per l'affidamento di servizi o la fornitura di materiali, a valersi quali clausole risolutive espresse.



ART. 2

- **Informazioni relative alle ditte aggiudicatarie degli appalti e alle attività imprenditoriali ritenute "sensibili".**

La stazione appaltante, oltre a quanto previsto dal D.P.R. 252/98, si impegna, ai fini del presente protocollo, ad acquisire preventivamente l'informazione ex art. 10, D.P.R. 252/98, riguardo agli appalti di lavori superiori alla sogli di euro 500.000.



Per quanto concerne i subappalti/subcontratti, la stazione appaltante si impegna ad acquisire le informazioni ex art. 10, D.P.R. 252/98, riguardo alle commesse superiori alle seguenti soglie:

- lavori: Euro 150.000,00,
- servizi: Euro 100.000,00,
- forniture: Euro 50.000,00.

La Prefettura si impegna a fornire entro i termini di legge le informative richieste. Le parti possono, comunque, concordare di sottoporre a monitoraggio singoli appalti anche di importo inferiore a quello suindicato e di effettuare verifiche antimafia anche in fase antecedente all'aggiudicazione.

E' competente alle verifiche antimafia ai sensi del presente protocollo la Prefettura di Massa Carrara, nel cui territorio è realizzata l'opera pubblica.

ART. 3

Modalità per la revoca e risoluzione del contratto

Qualora a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252/1998 emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese interessate, la Prefettura ne darà comunicazione alla stazione appaltante, la quale applicherà o farà applicare la *clausola risolutiva espressa del vincolo contrattuale, ove prevista negli atti di gara e nei contratti* a valle inerenti la realizzazione dell'opera o la fornitura dei beni e/o servizi, e la relativa penale.


Nelle more dell'acquisizione delle informazioni prefettizie, per i contratti, subcontratti, i servizi e le forniture oggetto del presente protocollo è comunque richiesta, prima della stipulazione del contratto o dell'autorizzazione del subcontratto o dell'acquisizione delle forniture di beni e servizi l'esibizione del certificato camerale con la dicitura antimafia, ai sensi dell'art. 5 dello stesso D.P.R. 252/1998.

ART. 4


- Efficacia del Protocollo di legalità

Il Protocollo che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni espressamente indicati, avrà effetto immediato e avrà la durata a decorrere dalla data di sottoscrizione fino alla scadenza della gestione commissariale.

Il Commissario delegato OPCM 3974/2011



Il Prefetto di Massa Carrara



ALLEGATO NR. 1

A) ELENCO DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI RITENUTE "SENSIBILI"

1. escavazioni e movimento terra;
2. trasporto di materiali a discarica;
3. trasporto e smaltimento rifiuti;
4. fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;
5. fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
6. fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
7. noli a freddo di macchinari;
8. fornitura di ferro lavorato;
9. fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, del decreto legislativo 163/2006;
10. servizio di autotrasporto;
11. logistica di supporto (vitto ed alloggiamento del personale) 12. guardiania di cantiere

B) DATI DA FORNIRE ALLA PREFETTURA

Per il rilascio delle certificazioni antimafia ai sensi del presente protocollo è indispensabile allegare il certificato camerale corredato della dicitura antimafia, come previsto dall'art. 10, punto 3) del D.P.R. 252/1998.

Per ogni singola impresa comunque impiegata nella realizzazione dell'opera pubblica - anche per gli affidamenti o sub affidamenti - saranno forniti i seguenti dati:

Per tutte le Ditte o Società:

- codice fiscale;
- matricola INPS;
- codice cliente e posizione assicurativa territoriale INAIL;
- D.U.R.C.
- Affidamenti - sub affidamenti:
- eventuale ATI o consorzio di appartenenza;
- eventuale quota di partecipazione all'ATI
- ruolo di impresa appaltatrice o subappaltatrice;
- impresa da cui ha ottenuto l'affidamento (lavoro, fornitura o servizio);
- oggetto;
- data della richiesta;
- data dell'aggiudicazione;
- importo.



ALLEGATO NR. 2

a) Clausola n. 1

“La sottoscritta impresa si impegna a denunciare alla Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia e a comunicare alla Prefettura e alla stazione appaltante, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.”

b) Clausola n. 2

“La sottoscritta impresa si impegna a denunciare alla Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia e a comunicare alla Prefettura e alla stazione appaltante ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.)”.

